Incompatibilità del giudice – Dovere di astensione per gravi ragioni di opportunità – Pubblico ministero che ha trattato la posizione penale di un soggetto e che conosca in qualità di giudice anche della richiesta di sottoposizione del medesimo soggetto a misure di prevenzione – Mancata astensione – Violazione dell'art. 6 CEDU – Sussiste.

Viola l'art. 6 CEDU – sotto il profilo dell'imparzialità del giudice – il rigetto da parte del presidente della corte d'appello (che giudica di misure di prevenzione) dell'autorizzazione ad astenersi avanzata dal componente il collegio - per gravi motivi di opportunità - che abbia svolto le funzioni di pubblico ministero sui medesimi fatti in sede penale.

Fatto. Roberto Urgesi e altri soggetti erano stati sottoposti a indagini penali. Più in particolare, all'Urgesi era imputata l'associazione finalizzata all'usura; ad altri imputati l'associazione mafiosa e l'estorsione. In primo grado, con sentenza del 18 luglio 2000, gli imputati erano stati tutti condannati; in appello, mentre uno degli imputati aveva patteggiato la pena per l'associazione mafiosa, Urgesi e un ulteriore imputato avevano riportato la conferma della condanna (sentenza del 21 febbraio 2003), la quale era divenuta definitiva nel 2009. Nel processo d'appello, le funzioni di pubblico ministero erano state svolte da U.M.

A seguito della condanna in primo grado, era iniziato anche un procedimento di prevenzione, volto sia alla sorveglianza speciale degli imputati sia alla confisca di loro beni. Il tribunale di Taranto in primo grado aveva disposto l'applicazione delle misure richieste, basandosi sui fatti emersi nel corso del procedimento penale; in appello, la corte di Lecce confermò le misure nel 2007. Tuttavia, nel corso del procedimento, U.M., il quale era venuto a trovarsi membro del collegio giudicante e relatore della causa, aveva chiesto di potersi astenere per gravi motivi di opportunità (art. 36, comma 1, lett. *h*), c.p.p.). Ma il presidente della corte d'appello non aveva autorizzato U. M. ad astenersi, con provvedimento del 27 ottobre 2004. La Cassazione aveva successivamente respinto il ricorso su di esso.

Di qui il ricorso alla Corte EDU, sulla base dell'art. 6, comma 1, primo periodo, CEDU, in punto di imparzialità del giudice.

*Diritto*. La Prima sezione della Corte (in composizione plenaria) accoglie il ricorso, principalmente sulla base dell'argomento che il diritto vivente italiano già prevedeva – al momento dei fatti – il dovere di astensione da parte del giudice U.M. (il quale, in effetti, aveva domandato di potersi astenere).

La Corte EDU rammenta infatti che la stessa Corte costituzionale italiana – con la sentenza n. 283 del 2000 – ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 37, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.

Sebbene sia assunto consolidato nel nostro sistema di contrasto della criminalità che il processo penale e quello di prevenzione siano distinti per oggetto, struttura e funzione, gli artt. 1 e 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (in cui le norme applicate nel procedimento Urgesi sono rifluite) fanno riferimento pur sempre a "elementi di fatto" che fanno presumere la natura pericolosa delle persone e delle cose destinatarie delle misure di prevenzione. Se quei fatti sono dedotti da procedimenti penali, è fatale che siano gli "stessi fatti" di cui i giudici in sede penale hanno già conosciuto (in tal senso v. la sentenza della Corte di cassazione, sez. un., 24 febbraio 2022, n. 25951, citata al n. 40 della sentenza). Al riguardo, la Corte EDU ritiene che la conferma delle misure di prevenzione avesse trovato motivo determinante negli elementi posti a base della condanna in sede penale; né la Corte di Strasburgo accetta l'argomento che U.M. avesse svolto il ruolo di pubblico ministero nell'appello penale, non da solo, ma insieme a un collega (v. nn. 91-93).

All'accertamento della violazione consegue la condanna per danni morali di 2500 euro per ciascuno dei ricorrenti. La sentenza è divenuta definitiva l'8 settembre 2023.